



COMUNE DI GORLAGO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA
E NEL SOTTOSUOLO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.363 del 17/08/1989

(Testo non inserito vedere cartaceo)

1 PREMESSE GENERALI

- 1.0.0.01. – Oggetto
- 1.0.0.02. – Definizioni
- 1.0.0.03. – Esercizio delle funzioni di controllo
- 1.0.0.04. – Sanzioni
- 1.0.0.05. – Rinvio alla legge

2 SCARICHI IN FOGNATURA

2.1 DISPOSIZIONI COMUNI

2.1.1. – OBBLIGHI DI IMMISSIONE

- 2.1.1.01. – Obblighi generali
- 2.1.1.02. – Divieto di immissione in altri corpi ricettori
- 2.1.1.03. – Proprietà dei manufatti

2.1.2. – PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO

- 2.1.2.01. – Notifica dell'obbligo di allacciamento
- 2.1.2.02. – Strade private
- 2.1.2.03. – Opere in sede stradale
- 2.1.2.04. – Obblighi di fornire dati
- 2.1.2.05. – Allacciamenti provvisori

- 2.1.2.06. – Costruzioni di tronchi di fognatura da parte di privati
- 2.1.2.07. – Servitù di fognatura
- 2.1.2.08. – Domanda di autorizzazione
- 2.1.2.09. – Allegati alla domanda
- 2.1.2.10. – Rilascio dell'autorizzazione
- 2.1.2.11. – Visite successive
- 2.1.2.12. – Variazioni

2.1.3. – PRESCRIZIONI TECNICHE

- 2.1.3.01. – Areazione della fognatura
- 2.1.3.02. – Doccioni di facciata
- 2.1.3.03. – Scarico delle acque pluviali
- 2.1.3.04. – Acque meteoriche provenienti da superfici scoperte
- 2.1.3.05. – Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti
- 2.1.3.06. – Separazione dei condotti di acque nere dai condotti di acque bianche
- 2.1.3.07. – Introduzione del sistema a fognature separate
- 2.1.3.08. – Scarichi a quota inferiore a quella stradale
- 2.1.3.09. – Impianti di sollevamento
- 2.1.3.10. – Sifonatura degli apparecchi di evacuazione

2.1.3.11. – Fosse settiche

2.1.3.12 – Rifacimento delle opere di allacciamento

2.1.4. – MODALITÀ D'USO DEL SISTEMA

2.1.4.01. – Scarichi vietati

2.1.4.02 – Impianti di pretrattamento

2.1.4.03. – Modificazione degli allacciamenti e riparazioni

2.1.4.04. – Addebito di danni

2.2. SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

2.2.0.01. – Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

2.2.0.02 – Spese di istruttoria

2.2.0.03. – Prescrizioni dell'autorizzazione

2.2.0.04. – Sistema di convogliamento

2.2.0.05. – Punti di ispezione

2.2.0.06 – Limiti di accessibilità

2.2.0.07. – Prescrizioni per particolari attività

2.2.0.08. – Limitazioni dei volumi

3 SCARICHI NEL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO

3.1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 3.1.0.01. – Ambito di applicazione
- 3.1.0.02. – Tipologie di scarichi ammessi
- 3.1.0.03. – Modalità di scarico ammesse
- 3.1.0.04. – Scarichi ammessi in pozzo nero
- 3.1.0.05. – Caratteristiche tecniche del pozzo nero
- 3.1.0.06. – Fosse IMHOFF
- 3.1.0.07. – Dispersione nel terreno mediante subirrigazione
- 3.1.0.08. – Dispersione nel terreno mediante pozzo assorbente
- 3.1.0.09. – Dispersione nel terreno mediante subirrigazione drenata
- 3.1.0.010. – Divieto di smaltimento di particolari reflui

3.2. DISPOSIZIONI PER SCARICHI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

- 3.2.0.01. – Scarichi di categoria B
- 3.2.0.02. – Scarichi di categoria C e di insediamenti produttivi
- 3.2.0.03. – Divieto di smaltimento di particolari reflui
- 3.2.0.04. – Bonifica dei terreni
- 3.2.0.05. – Smaltimento di acqua di pioggia
- 3.2.0.06. – Scarichi di categoria D.

1. PREMESSE GENERALI

1.0.0.01. – OGGETTO.

Il presente regolamento definisce le norme e le condizioni che devono essere osservate dagli insediamenti, civili e produttivi, per lo smaltimento delle acque reflue nell'intero territorio comunale.

1.0.0.02. – DEFINIZIONI.

Agli effetti del presente regolamento ai termini tecnici di uso comune viene attribuito il significato chiarito di seguito

- a) **Acque nere:** acque provenienti da apparecchiature igienico-sanitarie di insediamenti civili e produttivi.
- b) **Acque bianche:** acque di pioggia provenienti da edifici, cortili, terrazze, terreni coltivati o incolti.
- c) **Insedimento civile:** uno o più edifici collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici. sono assimilati agli scarichi di insediamenti civili gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate acque di approvvigionamento per un volume massimo inferiore a quello degli edifici di provenienza e il cui carico inquinante, a monte di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei seguenti parametri.

Numero parametro	PARAMETRI	Unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	colore		Non percettibile con	non percettibile con

			diluizione 1:20	diluizione 1:40
4	odore		Non deve essere causa	non deve essere causa

Atto di Consiglio Comunale n. 49 del 23-11-2000 – Pag.2 –COMUNE DI GORLAGO

			di molestie	di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/L	≤80	≤200
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/L	≤40	≤250
8	COD (come O ₂)	mg/L	≤160	≤500
9	Alluminio	mg/L	≤1	2,0
10	Arsenico	mg/L	≤0,5	≤0,5
11	Bario	mg/L	≤20	-
12	Boro	mg/L	≤2	≤4
13	Cadmio	mg/L	≤0,02	≤0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤2	≤4
15	Cromo VI	mg/L	≤0,2	≤0,20
16	Ferro	mg/L	≤2	≤4
17	Manganese	mg/L	≤2	≤4
18	Mercurio	mg/L	≤0,005	≤0,005
19	Nichel	mg/L	≤2	≤4
20	Piombo	mg/L	≤0,2	≤0,3
21	Rame	mg/L	≤0,1	≤0,4
22	Selenio	mg/L	≤0,03	≤0,03
23	Stagno	mg/L	≤10	
24	Zinco	mg/L	≤0,5	≤1
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤0,5	≤1
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,2	≤0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤1	≤2
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	≤1	≤2
29	Solfati (come SO ₄)	mg/L	≤1000	≤1000
30	Cloruri	mg/L	≤1200	≤1200
31	Fluoruri	mg/L	≤6	≤12
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤10	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	≤15	≤30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤0,6	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L	≤20	≤30
36	Grassi o olii animali/vegetali	mg/L	≤20	≤40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤5	≤10
38	Fenoli	mg/L	≤0,5	≤1
39	Aldeidi	mg/L	≤1	≤2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,2	≤0,4
41	Solventi organici azotati	mg/L	≤0,1	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤2	≤4
43	Pesticidi fosforiti	mg/L	≤0,10	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforiti)	mg/L	≤0,05	≤0,05
	tra cui:	mg/L		
45	- aldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
46	- dieldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01

47	- endrin	mg/L	≤0,02	≤0,02
48	- isodrin	mg/L	≤0,02	≤0,02
49	Solventi clorurati	mg/L	≤1	≤2
50	Escherichia coli	UFC/100 mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% totale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% totale

Odore Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere

Materiali sedimentabili (ml/l)	10
Materiali in sospensione totali (mg/l)	200
BOD ₅ (mg/l)	250
COD (mg/l)	500
Cloruri (mg/l come Cl)	100
Fosforo totale (mg/l come P)	10
Azoto ammoniacale (mg/l come NH ₄)	30
Azoto nitroso (mg/l come N)	assente
Azoto nitrico (mg/l come N)	assente
Azoto complessivo (mg/l come N)	50?
Grassi e oli animali e vegetali (mg/l)	40
Tensioattivi (mg/l)	4

Per i restanti parametri di cui alle Tabelle A e C della Legge 10 maggio 1976, n.319 e successive modificazioni ed integrazioni sono ammesse concentrazioni non superiori a quelle dell'acqua approvvigionata.

d) Insediamiento produttivo: uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano attività di produzione di beni.

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 C.C. sono considerate insediamenti civili nei limiti fissati dal Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

e) Attività di servizio: insediamenti adibiti a prestazione dei servizi di seguito elencati

A) stazioni di distribuzione di carburante; autofficina; carrozzerie; autolavaggi; depositi di mezzi di trasporto pubblico;

B) lavanderie a umido e tintorie;

C) studi e laboratori fotografici e radiografici;

D) depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi; depositi di rottami; depositi di veicoli destinati alla demolizione;

E) depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;

F) mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;

G) macelli annessi ai negozi di vendita di carne.

1.0.0.03. – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO

Tutte le funzioni inerenti al controllo degli scarichi liquidi nel territorio del Comune e nei limiti delle attribuzioni fatte dalla legge al Comune, sono svolte dal Sindaco sulla base delle norme del presente regolamento.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale del personale tecnico dell'Unità Sanitaria Locale. In caso di indisponibilità di personale tecnico dei due organismi il Sindaco può avvalersi nei modi di legge di consulenti tecnici esterni.

1.0.0.04. - SANZIONI

Le contravvenzioni al presente regolamento sono perseguite a norma della L. 319 del 10.5.1976, del R.D. 383 del 3.3.1934 e del R.D. 18.6.1931 n. 773 e della LR 27.5.1985 n. 62.

1.0.0.05. –RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme della legge 10 maggio 1976 n.319 e successive modifiche ed integrazioni e alla legge regionale 27.5.1985 n. 62 e norme applicative.

2. SCARICHI IN FOGNATURA

2.1. DISPOSIZIONI COMUNI

2.1.1. OBBLIGHI DI IMMISSIONE

2.1.1.01. – OBBLIGHI GENERALI

Tutte le acque di scarico, bianche e nere, provenienti da fabbricati collocati ad una distanza inferiore a metri 50 da un condotto della rete di fognatura e comunque compresi nella zona servita dalla fognatura comunale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 27.5.1985 N. 62 devono confluire a mezzo di apposita canalizzazione ed eventualmente di ripompaggio alla fognatura comunale.

2.1.1.02. – DIVIETO DI IMMISSIONE IN ALTRI CORPI RICETTORI

È fatto divieto di effettuare immissioni di acque bianche o nere in qualsiasi altra canalizzazione nel suolo, nel sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali.

Qualora non sia possibile per ragioni tecniche l'immissione in fognatura, può essere consentito lo scarico in altri corpi ricettori sulla base della normativa esistente.

2.1.1.03. – PROPRIETÀ DEI MANUFATTI

Tutti i manufatti presenti in sede stradale, ancorché costruiti da privati, sono di proprietà del Comune.

2.1.2 PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO

2.1.2.01. – NOTIFICA DELL'OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

In qualsiasi tempo successivo alla costruzione di un tronco di fognatura, nuovo o in sostituzione di un corpo ricettore preesistente, il Sindaco provvede, nelle forme idonee dallo stesso ritenute più opportune , alla notifica dell'obbligo di allacciamento ai proprietari dei fabbricati individuati a norma del punto 2.1.1.01. del presente regolamento assegnando un periodo di tempo non inferiore a mesi 6 per l'effettuazione degli allacciamenti.

Nello stesso periodo di tempo i proprietari obbligati a norma del comma precedente provvederanno anche all'espurgo di eventuali pozzi neri esistenti, alla disattivazione degli altri impianti non compatibili e all'adeguamento della canalizzazione interna alle norme del presente regolamento secondo le norme di legge e le prescrizioni tecniche che saranno impartite dal Comune.

2.1.2.02 – STRADE PRIVATE

Con la stessa procedura prevista al punto 2.1.2.01. si dispone nei confronti dei proprietari di fabbricati fronteggianti strade private per la costruzione della fognatura della strada privata.

Sono a carico dei privati proprietari gli oneri per la manutenzione dei tronchi di fognatura di strade private.

Le disposizioni tecniche del presente regolamento si estendono anche ai tronchi di fognatura costruiti da privati.

2.1.2.03 – OPERE IN SEDE STRADALE

Ogni opera in sede stradale per gli allacciamenti degli scarichi dovrà essere eseguita dal Comune o da impresa da questo designata a spese del privato.

Il Comune provvede all'effettuazione degli allacciamenti a spese del richiedente sulla base del tariffario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà versare l'importo determinato da tariffa, salvo conguaglio in base a consuntivo dei lavori.

2.1.2.02. – OBBLIGO DI FORNIRE DATI

È fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di cui ai punti 2.1.2.01 e 2.1.2.02 di fornire all'Amministrazione Comunale indicazioni atte a individuare il numero, la posizione e le caratteristiche degli scarichi in atto ai fini dell'effettuazione degli allacciamenti.

Qualora i proprietari interessati non forniscano le indicazioni richieste il Comune provvederà direttamente all'effettuazione degli allacciamenti individuati con esonero di responsabilità per danni subiti dall'edificio a seguito del mancato allacciamento degli scarichi non denunciati e addebitando le spese di allacciamento ai proprietari interessati.

2.1.2.05 – ALLACCIAMENTI PROVVISORI

È consentito l'allacciamento provvisorio di nuovi fabbricati, durante la costruzione, al servizio del cantiere a mezzo di condotti da utilizzare successivamente a servizio definitivo del fabbricato.

2.1.2.06 COSTRUZIONE DI TRONCHI DI FOGNATURA DA PARTE DI PRIVATI

È facoltà del Comune procedere alla stipula di convenzioni con i privati interessati per la costruzione da parte di questi di tronchi di fognatura al servizio di aree non urbanizzate.

Le convenzioni devono in ogni caso prevedere le caratteristiche tecniche dei manufatti e il successivo passaggio di questi in proprietà piena del Comune.

2.1.2.07 – SERVITÙ DI FOGNATURA

Si rinvia per quanto riguarda la costituzione di servitù di fognatura e di comunione di condotti alle disposizioni del Codice Civile.

2.1.2.08. – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Gli insediamenti che intendono avvalersi del pubblico servizio di fognatura e di depurazione devono farne specifica richiesta con la domanda di autorizzazione allo scarico prevista dalla legge e compilata su modulo fornito dal Comune.

2.1.2.09. – ALLEGATI ALLA DOMANDA

La domanda di allacciamento, indirizzata al Sindaco, dovrà contenere l'indicazione dei quantitativi presumibili di acque da scaricare e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) pianta generale della proprietà in scala non inferiore a 1:500;
- b) pianta in duplice copia e in scala non inferiore a 1:100 del piano terreno e degli eventuali piani interrati. In tale pianta dovranno essere chiaramente indicati la rete di canalizzazione, i diametri delle tubazioni, le pendenze, i materiali di costruzione, i sifoni e ogni altro manufatto o impianto fino alla confluenza nel collettore comunale;
- c) tutte le notizie atte a consentire da parte del Comune l'esercizio delle funzioni di controllo previste dalla legge e dal presente regolamento e contenute in apposita scheda di rilevazione predisposta dal Comune;
- d) progetti di eventuali impianti di depurazione corredati da:
 - d.1 – relazione tecnica,
 - d.2 – programma di gestione dell'impianto,
 - d.3 – impegnativa ad assumere gli oneri di gestione,
 - d.4 – modalità precise di smaltimento dei fanghi di supero.

2.1.2.10 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'allacciamento alla rete di fognatura viene rilasciata su richiesta del proprietario interessato, prima del rilascio dell'autorizzazione all'abilità o all'agibilità del fabbricato, previo accertamento da parte dei tecnici incaricati dal Comune della conformità delle opere realizzate al progetto presentato e alle norme del presente regolamento.

In mancanza di domanda del privato il Comune provvederà d'ufficio alla visita tecnica di verifica.

Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente ai sensi dell'art. 18 della legge n. 650 del 24.12.1979.

2.1.2.11. – VISITE SUCCESSIVE

È facoltà dell'Amministrazione di procedere a mezzo delle persone indicate al punto 1.0.0.03. del presente regolamento a visite tecniche alle canalizzazioni e agli impianti al fine dell'esercizio delle funzioni di controllo previste dalla legge e dal presente regolamento.

2.1.2.12 – VARIAZIONI

Qualsiasi variazione che modifichi la struttura della rete di fognatura interna, l'allacciamento, la qualità e/o la quantità delle acque scaricate dovrà essere preventivamente autorizzata con la procedura dell'autorizzazione principale.

2.1.3. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1.3.01. – AREAZIONE DELLA FOGNATURA

È facoltà del Comune imporre ai proprietari dei fabbricati interessati l'installazione senza diritto a indennizzo di canne di ventilazione della fognatura. La collocazione di tali esalatori è concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale al fine di consentire un contemperamento delle esigenze di funzionalità e di estetica.

2.1.3.02. – DOCCIONI DI FACCIATA

È fatto divieto di immettere nei doccioni dei pluviali altre acque che non siano quelle di pioggia. I doccioni dovranno essere allacciati direttamente e senza

sifone alla pubblica fognatura, previa interposizione di pozzetto di cemento prefabbricato.

Fatte salve disposizioni particolari del regolamento edilizio le tubazioni di scarico ed i pluviali non possono sporgere, neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di metri 1,50 e per un'altezza di metri 3, dalla linea di confine con la proprietà comunale.

Negli edifici preesistenti l'incassatura nella facciata degli scarichi e dei pluviali potrà essere disposta caso per caso contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e dovrà essere eseguita ad opera del proprietario contemporaneamente alle opere di allacciamento.

2.1.3.03 – SCARICO DELLE ACQUE PLUVIALI

Per particolari esigenze connesse al sistema di fognatura in atto l'Amministrazione Comunale può prescrivere il recapito delle acque di pioggia in corpi d'acqua superficiale o nel sottosuolo secondo la normativa statale e regionale vigente.

2.1.3.04. – ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA SUPERFICI SCOPERTE

Quando non sia possibile il convogliamento in corsi d'acqua superficiali potrà essere consentita l'immissione in fognatura di acque meteoriche provenienti da superfici di terreno scoperte previa installazione di un pozzetto di decantazione secondo le prescrizioni che vengono di volta in volta impartite.

2.1.3.05. – PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Gli edifici dovranno essere allacciati alla fognatura comunale mediante un'unica tubazione salvo deroghe motivate da concedersi caso per caso.

Tale tubazione dovrà essere dotata di idoneo pozzetto di ispezione ubicato entro la proprietà privata e di un sifone a chiusura idraulica del tipo "Firenze" come da particolare costruttivo allegato al presente Regolamento.

Le condotte interne orizzontali dei fabbricati dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile e inaccettabile all'azione di corrosione chimica e di abrasione e di deformazione termica per i tratti convogliati acque calde.

Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna dovranno essere collocati idonei pozzetti prefabbricati con chiusino di ispezione.

Le acque piovane dovranno essere immesse nella rete interna a valle di eventuali fosse settiche esistenti.

Nei locali interrati le tubazioni dovranno essere tenute, se possibile, fuori dal pavimento e distaccate dai muri o in apposita incassatura facilmente accessibile.

Tutti gli scarichi in comunicazione con la rete fognaria dovranno essere muniti di sifone a chiusura idraulica, come da particolare costruttivo allegato al presente Regolamento.

La base di tutte le colonne montanti dovrà essere dotata di idoneo pozzetto con chiusino di ispezione.

Le pendenze del fondo delle tubazioni di acque nere dovranno essere almeno del 2% o anche inferiore se è assicurato un deflusso abbondante.

Non sono comunque ammesse pendenze inferiori all'1%.

Tutte le colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno essere prolungate oltre il tetto.

Qualora in prossimità degli sbocchi di tali tubi preesistessero aperture di abitazioni, i tubi di ventilazione dovranno essere collocati ad un'altezza superiore di un metro rispetto al limite superiore dell'apertura più prossima.

Le canalizzazioni interne dovranno avere sempre andamento rettilineo.

I cambi di allineamento sia altimetrici che planimetrici dovranno essere sempre realizzati con pozzetti ispezionabili o con raccordi di curva speciali dotati di tappi di ispezione.

Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche risultanti dalle tavole di particolari costruttivi allegate al presente Regolamento.

2.1.3.06. – SEPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ACQUE NERE DAI CONDOTTI DI ACQUE BIANCHE

Distinti condotti dovranno convogliare separatamente le acque nere e le acque bianche.

Il collegamento tra i due condotti dovrà essere realizzato subito a monte dell'allacciamento alla fognatura comunale.

2.1.3.07. – INTRODUZIONE DEL SISTEMA A FOGNATURE SEPARATE

È facoltà del Comune disporre in qualsiasi momento per la sostituzione di tronchi di fognatura a sistema misto con tronchi a sistema separato.

È fatto obbligo ai privati allacciati alla fognatura di provvedere all'esecuzione di tutte le opere per la separazione delle acque bianche e delle acque nere.

Si segue la procedura prevista al punto 2.1.2.01.

2.1.3.08. – SCARICHI A QUOTA INFERIORE A QUELLA STRADALE

Gli apparecchi di scarico collegati alla canalizzazione interna devono avere la bocca ad un livello superiore al piano di scorrimento delle acque nel condotto di fognatura. La rete di fognatura è predisposta per ricevere le acque bianche e nere dei piani dei fabbricati che si trovino a quota superiore rispetto al piano stradale.

2.1.2.09. – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Qualora la conformazione del fabbricato e la quota del collettore della fognatura comunale non consentissero totalmente o parzialmente lo scarico ad una quota superiore a quella di scorrimento delle acque nel condotto della fognatura la circostanza dovrà essere specificata chiaramente nella domanda di autorizzazione e dovrà essere corredata della documentazione tecnica relativa agli impianti di sollevamento installati.

È prescritto comunque:

- l'impiego di materiali di adeguata robustezza all'azione corrosiva ed abrasiva;
- l'adozione di sezioni di condutture sufficienti a garantire il passaggio agevole anche di materiali in sospensione;
- l'installazione di almeno due pompe di cui una di riserva, abitualmente fuori servizio anche con la portata massima;
- deve essere assicurata la possibilità di provvedere alle operazioni di ispezione e pulizia attraverso aperture di dimensione idonea;
- l'impianto dovrà essere dotato di dispositivo di allarme per la segnalazione di guasti alle pompe o ai meccanismi ausiliari.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile per i danni causati al fabbricato o a terzi da eventuali rigurgiti anche nell'ipotesi di corretto funzionamento dell'impianto.

2.1.3.10. – SIFONATURA DEGLI APPARECCHI DI EVACUAZIONE

Ogni apparecchio di evacuazione delle acque di rifiuto collegato con il sistema di scarico deve essere dotato di sifone intercettatore a tenuta idraulica.

Ogni colonna discendente dovrà essere dotata di dispositivo di ventilazione secondaria.

2.1.3.11. – FOSSE SETTICHE

Ogni fabbricato allacciato ad un tronco di fognatura non collegato ad impianto centrale di depurazione deve essere dotato di vasche intermedie quali fosse settiche di tipo imhoff quali regolamentate al punto 3.1.0.06. del presente regolamento.

È fatto divieto di collocare vasche intermedie quando il tronco di fognatura sia collegato a impianto centrale di depurazione.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale di ordinare in qualsiasi momento la disattivazione a cura e a spese dei proprietari di tali vasche di intercettazione in coincidenza con il collegamento al depuratore del tronco di fognatura secondo la procedura prevista al punto 2.1.2.01.

Le operazioni di espurgo e smaltimento dei fanghi sono soggette alla normativa specifica vigente e ad eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria Locale.

È fatto divieto di installazione di nuove vasche settiche con compartimenti comuni ai liquami e ai fanghi

Ogni vasca settica deve essere dotata di tubo di ventilazione.

2.1.3.12. – RIFACIMENTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Fatta salva la prescrizione del punto 2.1.3.06. , qualora il Comune procedesse all'esecuzione di lavori di ristrutturazione dei condotti in sede stradale comportanti il rifacimento o la ricostruzione degli allacciamenti privati, se gli allacciamenti stessi non risultassero eseguiti conformemente alle prescrizioni tecniche vigenti all'epoca dell'effettuazione, le spese saranno addebitate ai proprietari dei fabbricati serviti.

2.1.4. MODALITÀ D'USO DEL SISTEMA

2.1.4.01 – SCARICHI VIETATI

È fatto divieto di immettere in fognatura acque o liquidi che possano danneggiare i manufatti, corpi solidi, ceneri, e spazzature.

È fatto divieto in particolare di scaricare in fognatura liquidi, gas infiammabili o esplosivi e sostanze derivate dal petrolio.

2.1.4.02. – IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO

È facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre in qualsiasi momento l'installazione di impianti di pretrattamento delle acque di scarico, anche originate da utenze assimilabili per legge a insediamenti civili, quando tali acque contenessero sostanze o materiali atti a pregiudicare il corretto funzionamento del sistema fognario.

2.1.4.03. – MODIFICAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI E RIPARAZIONI

Qualora per fatto del proprietario dovessero essere apportate modifiche o riparazioni agli allacciamenti in essere i relativi lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese saranno addebitate ai privati interessati a norma di legge.

2.1.4.04. – ADDEBITO DI DANNI

Qualora durante operazioni di manutenzione o di riparazione si constatassero danni agli impianti causati da manomissioni o da inosservanza delle norme del presente Regolamento le spese occorrenti per le riparazioni saranno addebitate al responsabile dei danni con la procedura prevista dalla legge.

2.2. SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

2.2.0.01. – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura è subordinato all'accertamento dell'accettabilità dello scarico in funzione

- a) del dimensionamento idraulico per la rete di fognatura e gli impianti,
- b) della salvaguardia dei manufatti,
- c) dei requisiti sanciti direttamente dalla legge o, per previsione di legge, dagli Enti a ciò deputati.

2.2.0.02. – SPESE DI ISTRUTTORIA

L'esame delle domande di autorizzazione è subordinato al deposito d'acconto delle somme dovute ai sensi dell'art. 18 della legge 24.12.1979 n. 650 e determinate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento a saldo delle somme dovute ai sensi dello stesso articolo e determinate dagli uffici a consuntivo sulla base della deliberazione su richiamata.

2.2.0.03. – PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

È facoltà del Sindaco condizionare l'efficacia dell'autorizzazione all'adozione da parte del richiedente di misure atte ad assicurare l'accettabilità dello scarico.

L'autorizzazione è inefficiente fino al momento dell'adozione delle misure prescritte.

È facoltà altresì del Sindaco subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di strumenti misuratori-registratori e di campionamento per il controllo di parametri significativi (portata, pH, conducibilità, etc.) qualora la stessa si renda necessaria per ragioni di igiene o per evitare interferenze negative con i processi di depurazione.

2.2.0.04. – SISTEMA DI CONVOGLIAMENTO

È prescritto che gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi siano a sistema separato e convogliino quindi con reti separate le acque bianche, le acque nere civili e le acque industriali.

2.2.0.05. – PUNTI DI ISPEZIONE

L'allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere dotato per ogni rete del sistema di apposito pozzetto di ispezione immediatamente a monte del punto di immissione nella fognatura comunale.

2.2.0.06. – LIMITI DI ACCETTABILITÀ

Ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. 10.5.1976 n. 319, modificati dagli artt. 15 e 16 della L. 24.12.1979 n. 650, si determina che le acque di rifiuto industriali per poter essere ammesse al trattamento depurativo nell'impianto del Comune dovranno osservare standard qualitativi, misurati nel punto di immissione, conformi alla tabella C allegata alla legge 10.5.1976 n. 319.

2.2.0.07. – PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ

Lo scarico in fognatura di reflui decadenti dalle attività di seguito specificate è condizionato al rispetto delle norme che seguono:

Stazioni di servizio carburanti e autolavaggi

per esercizi con prelievi idrici inferiori ai 400 mc. anno è prescritta

l'installazione di idonei impianti disabbiatori e disoleatori;

per esercizi con prelievi idrici superiori ai 400 mc/anno è prescritta

l'installazione di impianti che garantiscano il rientro dei reflui nei limiti della Tabella C della legge 10.5.1976 n. 319;

è prescritto il conferimento degli olii esausti secondo le modalità previste dalla legge;

lavanderie

non è consentito lo scarico in fognatura dei prodotti chimici impiegati nel lavaggio a secco;

carrozzerie

non è consentito lo scarico dei prodotti impiegati nelle lavorazioni quali solventi e vernici;

le acque di abbattimento degli aerosol di verniciatura devono essere conferite secondo le modalità previste dalla legge o, se scaricate in fognatura, dovranno conseguire a mezzo di idonei processi di depurazione i limiti previsti dalla Tabella C della legge 10.5.1976 n. 319;

macellerie annesse a servizi commerciali al minuto di carne

non è consentito lo scarico in fognatura del sangue di macellazione e dei carnicci che dovranno essere conferiti a norma di legge;

è facoltà del Comune imporre l'adozione di sistemi di flottazione e separazione dei grassi o il conferimento anche delle acque di primo lavaggio;

studi fotografici

non è consentito lo scarico in fognatura di bagni di sviluppo e di fissaggio;

laboratori di analisi

non è consentito lo scarico in fognatura di residui di analisi, di reattivi e dei lavaggi delle apparecchiature. Gli stessi devono essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente;

officine meccaniche

non è consentito lo scarico in fognatura di olii esausti, solventi, soluzioni elettrolitiche di batterie, liquidi refrigeranti. Gli stessi devono essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente.

È facoltà del Comune imporre l'interposizione di manufatti disoleatori a monte dell'immissione in fognatura.

2.2.0.08. – LIMITAZIONE DEI VOLUMI

Per esigenze tecniche inerenti al funzionamento della rete di fognatura e dell'impianto di trattamento l'Amministrazione Comunale può imporre limitazioni di volume agli scarichi di insediamenti produttivi e di attività di servizio.

3. SCARICHI NEL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO

3.1. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1.0.01. – AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa disciplina le modalità di scarico di acque reflue nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo in attuazione delle norme previste dalla legge 10.5.1976, dalla legge regionale 27.5.1985 n. 62 e dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento in data 4.2.1977.

3.1.0.02. – TIPOLOGIE DI SCARICHI AMMESSI

Con riferimento alle categorie di scarico previste dalla L.R. 27.5.1985 n.62 è consentito lo smaltimento di reflui nel suolo e negli strati superficiali limitatamente alle ipotesi previste di seguito:

CATEGORIA A- è consentito lo smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo solo in zone non fognate seconda la delimitazione adottata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 2 della LR 27.5.1985 n.62.

Sono ammesse per gli scarichi di categoria A le modalità indicate al punto 3.1.0.03. e specificate negli articoli seguenti

CATEGORIA B- è consentito lo smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo solo in zone non fognate e in zone non situate in prossimità di corpi d'acqua superficiali secondo l'individuazione operata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3 della LR 27.05.1985 n. 62.

Gli scarichi di categoria B sono soggetti alla disciplina indicata nel punto 3.2.0.01.

CATEGORIA D – è consentito lo smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo solo in zone non fognate e in zone non situate in prossimità di corpi d'acqua superficiali secondo l'individuazione operata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3 della LR 27.5.1985 n. 62.

Gli scarichi di categoria D sono soggetti alla disciplina indicata nel punto 3.2.0.06.

In pendenza di particolari situazioni ambientali o geologiche è facoltà del Sindaco negare l'autorizzazione allo scarico nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo.

3.1.0.03. – MODALITÀ DI SCARICO AMMESSE

È consentito lo smaltimento di liquami nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo esclusivamente secondo una delle modalità di seguito specificate

- pozzo nero
- chiarificazione in vasca settica di tipo Imhoff seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante subirrigazione
- pozzo assorbente
- percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio.

È facoltà del Sindaco prescrivere la forma di smaltimento in funzione delle esigenze di tutela ambientale e di protezione della falda.

Per gli scarichi di categoria B la chiarificazione deve essere effettuata con impianto di depurazione ad ossidazione totale secondo le norme specificate dal presente regolamento.

3.1.0.04. – SCARICHI AMMESSI IN POZZO NERO

È consentito lo scarico in pozzo nero a tenuta con estrazione periodica del liquame e successivo smaltimento per interrimento o immissione in concimaia esclusivamente per unità immobiliari prive di distribuzione idrica interna. È fatto divieto di recapitare nel pozzo nero acque provenienti da lavabi e bagni, da cucine e da lavanderie.

3.1.0.05. – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL POZZO NERO

Il pozzo nero dovrà essere interrato e collocato a una distanza non inferiore a 50 cm. dai muri di fondazione e a 10 mt. da condotte, pozzi o serbatoi per acque potabili.

Il materiale dovrà garantire la perfetta tenuta prolungata nel tempo. Non è consentita l'installazione di pozzi neri metallici.

3.1.0.06. – FOSSE IMHOFF

Ogni manufatto di dispersione di liquame nel sottosuolo dovrà essere preceduto da fossa settica di tipo Imhoff come da allegato schema.

È fatto divieto di installare vasche settiche tradizionali con compartimenti comuni per il liquame e per il fango.

La fossa Imhoff dovrà essere collocata all'esterno dei fabbricati ad almeno 1 metro da muri di fondazione e ad almeno 10 metri da pozzi, condotte e serbatoi e dovrà essere dotata di tubo di ventilazione.

È prescritto il rispetto dei seguenti dimensionamenti:

- tubazioni di ingresso e di uscita del liquame: cm. 15 : 20
- pendenza delle condotte di ingresso: $\leq 0,5\%$
- dimensionamento del comparato di sedimentazione: ≥ 40 lt/utente
- dimensionamento minimo del comparato di sedimentazione: 250 litri
- dimensionamento del comparato di digestione: ≥ 100 lt/utente
- dimensionamento minimo del comparato di digestione: 1.200 lt.

3.1.0.07. – DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE

È prescritto il rispetto dei seguenti dimensionamenti:

- | | |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| - profondità minima della trincea | : 75 cm. |
| - altezza minima dello strato di pietrisco | : 50 cm. |
| - pendenza della condotta | : 0,2 : 0,5% |
| - lunghezza della condotta in funzione del terreno | |
| -sabbia sottile, materiale leggero e di riporto | mt 2 per abitante |
| -sabbia grossa e pietrisco | mt 3 per abitante |
| -sabbia sottile con argilla | mt 5 per abitante |
| -argilla con poca sabbia | mt 10 per abitante |
| -argilla compatta | non adatta. |

In caso di incertezza sulla natura del terreno dovrà essere effettuata prova di percolazione che misuri i tempi occorrenti per abbassare di cm 2,5 il livello dell'acqua in un fosso di profondità pari a quella della tubazione, largo non più di 50 cm. e riempito di acqua per 20 cm.

Il dimensionamento sulla base di una dotazione idrica di 100 litri giorno/abitante si potrà determinare come segue

T (minuti occorrenti per un calo di 2,5 cm)	L (metri per abitanti)
2	2,5
5	3
10	5
30	10
60	13
oltre 60	terreno non adatto

Sono prescritte inoltre le seguenti modalità costruttive

- dovrà essere opportunatamente protetta la tubazione disperdente al fine di evitare che il terreno penetri nella conduttura ostruendola
- lo strato di ghiaia dovrà essere isolato dal sovrastante terreno con fogli di carta catramata.

La trincea dovrà essere tenuta ad una distanza di almeno 10 metri dalle abitazioni e da aree pavimentate che comunque ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno e di almeno 50 metri da condotte o altre opere al servizio dell'approvvigionamento idrico a scopo potabile.

3.1.0.08. – DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZO ASSORBENTE

È prescritto il rispetto dei seguenti dimensionamenti:

- diametro interno \geq 1 mt.
- sviluppo della parete perimetrale in funzione del tipo di terreno

-sabbia grossa o pietrisco	mq. 1 per abitante
-sabbia fine	mq. 1.50 per abitante
-argilla sabbiosa o riporto	mq. 2.50 per abitante
-argilla con molta sabbia o pietrisco	mq. 4 per abitante
-argilla compatta	non adatta.

- capacità del pozzo uguale o maggiore a quella della fossa Imhoff che lo precede
- spessore dello strato di pietrame sul fondo e intorno al pozzo: 50 cm.

Il pozzo dovrà essere tenuto ad una distanza di almeno 10 metri dalle abitazioni e da aree pavimentate che comunque ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno e di almeno 50 metri da condotte o altre opere al servizio dell'approvvigionamento idrico a scopo potabile.

Dovranno essere inoltre rispettate le seguenti modalità costruttive:

- sulla copertura del pozzo deve essere costituito un pozzetto alto 70 cm. con chiusino a livello del piano di campagna
- devono essere posti in opera tubi di areazione del diametro di cm. 10 : 12 penetranti per almeno 1 metro dentro il vespaio creato attorno al pozzo.

La differenza di quota tra il fondo del pozzo e il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a mt. 2.

3.1.0.09. – DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE DRENATA

È consentito lo smaltimento di reflui mediante subirrigazione drenata solo in terreni impermeabili che non consentono la dispersione nel terreno.

È prescritto il rispetto delle seguenti modalità costruttive:

- la trincea dove saranno alloggiate la condotta drenante e la condotta disperdente dovrà essere profonda mt. 1,60 e larga alla base almeno mt. 0,60
- il fondo della trincea dovrà essere rivestito da uno strato di 15 cm. di argilla
- al di sopra dello strato di argilla dovrà essere realizzato uno strato di pietrame di pezzatura 6 : 8 cm alto 60 cm. all'interno del quale dovrà essere collocata la condotta drenante
- al di sopra dello strato di pietrame grosso dovrà essere realizzato uno strato di pietrisco di pezzatura 3 : 6 cm. alto 35 cm. e successivamente un altro strato di pietrisco di pezzatura 6 : 8 cm. in mezzo al quale andrà posata la condotta disperdente
- sopra l'ultimo strato di pietrisco e prima del riempimento con il terreno di scavo andrà posto in opera cartone catramato o altra guaina di tenuta della terra
- le condotte dovranno avere una pendenza massima dello 0,3% e dovranno essere costituite da elementi tubolari di diametro 10 : 12 cm. distanziati di 1 : 2 cm. e protette dall'eventuale intasamento di terreno o pietrisco
- a intervalli di circa 3 ml. dovranno essere posti in opera tubi areatori verticali a sinistra e a destra delle condotte per una profondità di mt. 1,20
- la condotta drenante dovrà recapitare in rivoli, alvei o impluvi mentre la condotta disperdente dovrà essere interrotta e chiusa 5 metri prima dello sbocco.
- lo sviluppo della condotta disperdente dovrà essere di almeno ml 3 per abitante, anche a mezzo di più condotte parallele distanti almeno 2 ml l'una dall'altra
- le condotte devono trovarsi a una distanza di almeno 30 ml. da qualunque condotta o attrezzatura destinata all'approvvigionamento idrico.

3.1.0.10. – DIVIETO DI SMALTIMENTO DI PARTICOLARI REFLUI

Non è consentito lo smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo delle seguenti tipologie di reflui, anche se provenienti da insediamenti abitativi di categoria A

- a) eluati di rigenerazione di resine di impianti di addolcimento o demineralizzazione e scambio ionico
- b) olii esausti di lubrificazione di autoveicoli
- c) soluzioni elettrolitiche di accumulatori per autoveicoli.

3.2 DISPOSIZIONI PER SCARICHI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

3.2.0.01. – SCARICHI DI CATEGORIA B

Agli effetti del presente regolamento sono considerati di categoria B gli scarichi provenienti da edifici con cubatura complessiva superiore ai 500 mc. o con numero di vani superiore a 50 anche se le volumetrie o il numero di vani serviti dal singolo scarico sono inferiori a tali limiti.

Sono considerati di categoria B, inoltre, gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla Tabella 1 della LR 27.05.1985 n. 62, riportata di seguito e inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

Gli scarichi di categoria B recapitati negli strati superficiali del sottosuolo devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tab. 1 e della Tab. 2 della legge regionale 27.5.1985 n°62, rispettivamente per gli scarichi di cat. B₂ e cat. B. Per il raggiungimento di tali limiti l'insediamento di provenienza dovrà essere dotato di impianto di depurazione il cui progetto, prima della realizzazione, dovrà essere approvato dal Comune.

TABELLA 1

Parametri		Concentrazioni
Ph		6,5-8,5
Temperatura °C		30
Colore	Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri	-
Odore	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere	-
Materiali sedimentabili	(ml/l)	10
Materiali di sospensione totali	(mg/l)	200
BOD ₅	(mg/l)	250
COD	(mg/l)	500
Cloruri	(mg/l come Cl)	100
Fosforo totale	(mg/l come P)	10
Azoto ammoniacale	(mg/l come NH ₄)	30
Azoto nitroso	(mg/l come N)	0,6
Azoto totale	(mg/l come N)	50
Grassi e oli animali e vegetali	(mg/l)	100
Tensioattivi	(mg/l)	10

Per i restanti parametri di cui alle Tabelle A e C della Legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla Legge 24 dicembre 1979, n. 650 sono ammesse concentrazioni non superiori a quelle dell'acqua approvvigionata.

TABELLA 2

Parametri	Concentrazioni
Mat. Sedimentabili (mg/l)	0,5
BOD ₅ (mg/l)	80
COD (mg/l)	200

Per i restanti parametri di cui alle Tabelle A e C della legge 10.5.1976 n°319 come modificata dalla legge 24.12.1979., n° 650 valgono i limiti stabiliti dalla Tab. A.

3.2.0.02. – SCARICHI DI CATEGORIA C E DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Sono considerati di categoria C gli scarichi di acque di rifiuto degli insediamenti adibiti a prestazione di servizi che non siano assimilabili a scarichi di categoria B ai sensi del punto 3.2.0.01. e che rientrino nella seguente elencazione:

- a) stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico;
- b) lavanderie a umido e tintorie;
- c) studi e laboratori fotografici e radiografici;
- d) depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi; depositi di rottami; depositi di veicoli destinati alla demolizione;
- e) depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide;
- f) mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori;
- g) macelli annessi ai negozi di vendita di carne.

Gli scarichi di categoria C e di insediamenti produttivi recapitati nel sottosuolo e non recapitabili in fognatura o in corpo d'acqua superficiale devono essere disattivati nel termine perentorio del 31 agosto 1989 o in termini inferiori stabiliti con ordinanza del Sindaco con almeno sei mesi di tempo per l'esecuzione.

Gli scarichi di cui al comma precedente dovranno rispettare sino alla disattivazione i limiti di accettabilità previsti alla Tabella A della legge 10.5.1976 n.319.

In ragione della quantità e qualità dei reflui il Sindaco potrà prescrivere il rispetto di limiti di accettabilità più restrittivi ai sensi dell'art. 23 della LR 27.5.1985 n. 62.

Per il raggiungimento dei limiti di accettabilità previsti in precedenza l'insediamento dovrà dotarsi di impianto di depurazione il cui progetto, prima della realizzazione, dovrà essere approvato dal Comune.

3.2.0.03. – DIVIETO DI SMALTIMENTO DI PARTICOLARI REFLUI

Non è consentito lo smaltimento in sottosuolo neppure previo trattamento di depurazione di:

- bagni esausti
- soluzioni concentrate
- acque di spurgo e di eluizione
- acque utilizzate più volte nel ciclo produttivo.

3.2.0.04. – BONIFICA DEI TERRENI

I titolari di scarichi di categoria C o di insediamenti produttivi con recapito nel sottosuolo devono provvedere a loro cura e spese alla bonifica dei terreni e delle superfici drenanti delle opere utilizzate per la dispersione.

La bonifica deve essere operata con frequenza almeno annuale e deve comprendere l'aspirazione dei liquami non percolati, l'asportazione dei fanghi e delle melme ed il rinnovo del materiale drenante; la prima bonifica deve essere operata entro il termine perentorio di sei mesi.

In caso di cessazione o disattivazione dello scarico, per qualsiasi causa, entro il termine perentorio di due mesi dalla data della cessazione stessa, i titolari debbono ripristinare anche i luoghi interessati dalle opere utilizzate per la dispersione, secondo modalità che il Sindaco prescrive anche per impedire l'ulteriore utilizzazione delle opere stesse; a tal fine essi sono tenuti a comunicare al Sindaco, almeno un mese prima, la data dei lavori di bonifica. I materiali residuati dalle operazioni di bonifica devono essere smaltiti osservando le disposizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980, n. 94 e del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

3.2.0.05. – SMALTIMENTO DI ACQUE DI PIOGGIA

Agli insediamenti produttivi è consentito lo smaltimento di acque meteoriche nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo purché le stesse siano smaltite con opere di convogliamento e di smaltimento indipendenti e tali da consentire un prelevamento di campioni.

Non è consentito lo smaltimento nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque di prima pioggia quanto le stesse siano recapitabili in fognatura o in corpo d'acqua superficiale.

Il calcolo della portata delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 20 della LR 27.5.1985 n. 62 è effettuato sulla base della seguente formula:

$$Q = \frac{* i A}{0,36}$$

dove Q = portata di pioggia in l/sec

* = valore medio ponderato del coefficiente d'afflusso

Si considera * = 1 per superfici lastricate, coperte o impermeabilizzate

* = 0,3 per superfici permeabili di qualsiasi tipo escludendo dal computo le superfici coltivate .

$$i = h/t = 5/0,25 = 20 \text{ mm/ora intensità media di pioggia}$$

con h = 5 mm altezza di precipitazione

T= 15 min. = 0,25 ore durata di precipitazione

A= area scolante espressa in ettari.

Le modalità di scarico delle acque di prima pioggia nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, laddove non ne sia possibile il recapito in fognatura o in corpo d'acqua superficiale, sono determinate dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 20 della LR 27.5.1985 n. 62.

Entro il 31.8.1987 gli insediamenti produttivi di cat. C che recapitino le acque di pioggia nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo devono realizzare opere indipendenti di convogliamento e di smaltimento di tali acque che consentano il prelevamento di campioni.

3.2.0.06. – SCARICHI DI CATEGORIA D

Sono considerati di categoria D gli scarichi di categoria A e B quando gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici e biologici.

Gli scarichi classificabili di categoria D della L.R. 27.5.1985 n. 62 – se recapitati nel sottosuolo – dovranno rispettare i limiti di accettabilità riportati di seguito, sin dall'attivazione se attivati successivamente al 31.8.1985.

Gli stessi scarichi dovranno essere dotati di pozzetto di ispezione per il prelevamento di campioni.

TABELLA 3 della LR 27.5.1985. n. 62

Per il fosforo (come P) sono ammesse concentrazioni massime di 10 mg/l; per tutti gli altri parametri contemplati dalla Tabella A allegata alla Legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificata dalla Legge 24 dicembre 1979, n. 650, valgono i limiti ed i criteri ivi stabiliti.

Qualora per il raggiungimento di tali limiti l'insediamento dovesse dotarsi di impianto di depurazione, il relativo progetto, prima della realizzazione, dovrà riportare l'approvazione del Comune.

Qualora le caratteristiche chimiche presumibili dello scarico e i volumi non offrano sufficienti garanzie in ordine al rispetto dei limiti tabellari il Comune potrà imporre il conferimento secondo le modalità previste dal DPR 10.9.1982 n. 915 di parte o della totalità dei reflui.